

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1213 del 10/03/2018
Oggetto	DLGS 152/2006 E SMI, ART. 208 - DLGS 209/2003 - LR 13/2015 - DITTA AUTODEMOLIZIONE DI VANNUCCI MIRKO, BAGNACAVALLO - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER VOLTURA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI RAENNA ALLA DITTA VANNUCCI SERAFINO, BAGNACAVALLO, CON PROVVEDIMENTO N. 67 DELL'11/01/2011 RELATIVA A: "AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' DI STOCCAGGIO PROVVISORIO (D15/R13) E TRATTAMENTO (R4) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI"
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1259 del 09/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno dieci MARZO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

OGGETTO: DLGS 152/2006 E S.M.I., ART. 208 - DLGS 209/2003 - LR 13/2015 - DITTA AUTODEMOLIZIONE DI VANNUCCI MIRKO, BAGNACAVALLO - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER VOLTURA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA ALLA DITTA VANNUCCI SERAFINO, BAGNACAVALLO, CON PROVVEDIMENTO N. 67 DELL'11/01/2011 RELATIVA A: "AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' DI STOCCAGGIO PROVVISORIO (D15/R13) E TRATTAMENTO (R4) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI".

### IL DIRIGENTE

#### VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per la gestione dei rifiuti;
- la nota della Direzione Generale ARPAE del 31/12/2015 relativa a "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'ARPAE dalla L.R. 30/07/2015, n.15;

PREMESSO che nei confronti della Ditta Vannucci Serafino (C.F: VNNSFN51L11F478Q) con sede legale e impianto in Comune di Bagnacavallo, Via Chiusa n. 73/C:

- con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 67 dell'11/01/2011 veniva rinnovata l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del Dlgs n. 152/2006 e smi, per attività di stoccaggio (R13/D15) e trattamento (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, fino alla data del 31/12/2020;
- con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2101 del 30/06/2015, veniva adottata l'autorizzazione unica ambientale (AUA), per l'esercizio dell'attività di autodemolizione, comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del DLgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata a questa Struttura Arpae in data 26/01/2018 con cui la Ditta Autodemolizione di Vannucci Mirko (P.IVA: 02597700398) con sede legale in Bagnacavallo, Via Chiusa n. 73/C richiede, in seguito a "Atto Notarile di Donazione" da parte del padre Vannucci Serafino dell'insieme dei beni per l'esercizio dell'attività di autodemolizione, la voltura della titolarità dell'autorizzazione di cui al provvedimento n. 67 dell'11/01/2011, nonché dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al provvedimento n. 2101 del 30/06/2015, sopraccitate;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241* e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento emerge che:

- l'impianto sito di Bagnacavallo, Via Chiusa n. 73/C, risulta regolarmente autorizzato dalla Provincia di Ravenna, ai sensi dell'art. 208 del Dlgs n. 152/2006 e smi, per lo svolgimento dell'attività di autodemolizione (provvedimento n. 67 dell'11/01/2011) e ai sensi dell'art.124 del DLgs n. 152/2006 e smi, allo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento in acque superficiali;

- con istanza presentata a questa Struttura ARPAE in data 26/01/2018 (PGRA 1245) la Ditta Autodemolizione di Vannucci Mirko (P.IVA: 02597700398) con sede legale in Bagnacavallo, Via Chiusa n. 73/C richiede, in seguito ad "Atto di Donazione" da parte del padre Vannucci Serafino dell'insieme dei beni per l'esercizio dell'attività di autodemolizione (Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo - Rep. 374660/44260, registrato il 15/01/2018 - n. 124 serie 1T), la voltura nei propri confronti, della titolarità dell'autorizzazione di cui al provvedimento n. 67 dell'11/01/2011, nonché dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al provvedimento n. 2101 del 30/06/2015, sopracitate;
- la Direzione Generale ARPAE con nota del 31/12/2015 avente ad oggetto "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'ARPAE dalla L.R. 30/07/2015, n.15" fa presente che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del DLgs 152/2006 e smi, art. 208, in quanto Autorizzazione Unica deve ricomprendere tutte le eventuali altre autorizzazioni settoriali necessarie all'attività;
- l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi, in quanto Autorizzazione Unica deve ricomprendere tutte le eventuali altre autorizzazioni settoriale necessarie all'attività;
- le norme che disciplinano la materia sono:
  - *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e s.m.i. e in particolare il Titolo I della Parte IV dello stesso decreto recante norme in materia di gestione dei rifiuti;
  - *Decreto Legislativo n. 209 del 24/06/2003* "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";
  - *Deliberazione di Giunta Regionale n. 159 del 2 febbraio 2004* contenente primi indirizzi per l'applicazione del DLgs. n. 209/2003 in materia di veicoli fuori uso;
  - *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* in materia di Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti;
  - *L.R. 21 aprile 1999, n. 3* e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali in acque superficiali;
  - *L.R. 1 giugno 2006, n. 5* e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
  - *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
  - *DGR n. 286/2005* "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";
  - *DGR 1860/2006* "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione GR n. 286 del 14/02/2005".

#### PRESO ATTO:

- della dichiarazione di invarianza dello stato dei luoghi di cui al provvedimento autorizzativo n. 67 dell'11/01/2011 e dell'invarianza quali/quantitativo dello scarico di cui all'autorizzazione Unica Ambientale AUA n. 2101 del 30/06/2015;
- dell'Atto di Donazione del Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo (Rep. 374660/44260, registrato il 15/01/2018 - n. 124 serie 1T);

TENUTO CONTO degli elementi sopra riportati, si ritiene, per il sito di Via Chiusa n. 73/C, Bagnacavallo, procedere con il rilascio di Autorizzazione Unica, nei confronti della Ditta Autodemolizione di Vannucci Mirko, (P.IVA: 02597700398) che andrà a ricomprendere i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo stoccaggio (R13/D15) e trattamento (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi (ai sensi, dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi),
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del DLgs n.152/2006 e smi).

DATO ATTO che per la Ditta Autodemolizione di Vannucci Mirko, in merito agli adempimenti previsti dal Codice Antimafia (D.Lgs n. 159 del 06/09/2011), in data 08/03/2018 veniva rilasciata la comunicazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 88, comma 1) del D.Lgs n. 159/2011, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno (ns. PGRA/2018/3211 del 09/03/2018);

CONSIDERATO che tutte le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi devono prestare garanzia finanziaria;

VISTA la Deliberazione di giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di smaltimento rifiuti è già determinata, secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003, con i precedenti provvedimenti autorizzativi. L'efficacia della garanzia finanziaria in essere dovrà essere estesa alle obbligazioni derivanti dal rilascio della presente autorizzazione;

La garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATO il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e smi, parte IV, titolo I, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 208;

SI INFORMA che, ai sensi del DLgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, del Servizio Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali:

#### DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 208, la Ditta **Autodemolizione di Vannucci Mirko** (P.IVA: 02597700398) con sede legale e insediamento produttivo adibito ad attività di autodemolizione siti in Bagnacavallo, Via Chiusa n. 73/C, come di seguito indicato;
2. **DI DARE ATTO** che la presente Autorizzazione Unica annulla e sostituisce i precedenti provvedimenti autorizzativi rilasciati dalla Provincia di Ravenna alla Ditta Vannucci Serafino e precisamente: n. 67 dell'11/01/2011 (relativo all'autorizzazione all'attività di stoccaggio (R13/D15) e trattamento (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi) e n. 2101 del 30/06/2015 (relativo all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), comprensiva del titolo abilitativo ambientale: scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del DLgs n.152/2006 e smi), in premessa richiamati;
3. **DI VINCOLARE** la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3a) Per l'esercizio dell'attività di autodemolizione, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente autorizzazione, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
    - **l'Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di stoccaggio (R13/D15) e trattamento (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi;
    - **l'Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per gli scarichi di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento in acque superficiali;
4. Di fissare il termine di validità della presente autorizzazione al **31/12/2020**. Tale autorizzazione è **rinnovabile**; a tal fine **almeno 180 giorni prima della scadenza** della stessa, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**.
5. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006. Costituiscono modifica sostanziale :
  - ogni modifica relativa alle operazioni di stoccaggio (R13/D15) e trattamento (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi,
  - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi;

6. DI STABILIRE che **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, relativamente all'attività di gestione rifiuti, la Ditta è tenuta ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere, che dovrà essere prestata a favore di **Arpae - Direzione Generale Bologna, Via Po - 40139 Bologna**, con riferimento al presente atto e inviata a questa Struttura Arpae per l'accettazione della stessa;
7. Presso la sede operativa della Ditta, unitamente alla presente autorizzazione, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questa Struttura Arpae della garanzia finanziaria prestata, per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
9. Di trasmettere - con successiva comunicazione - la presente autorizzazione alla Società interessata, previo assolvimento degli obblighi di legge in materia di imposta di bollo;
10. DICHIARA che:
  - il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
  - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del DLgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
  - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebutti*

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER ATTIVITA' DI STOCCAGGIO (R13/D15) E TRATTAMENTO (R4) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI

**Condizioni**

La Ditta Autodemolizione di Vannucci Mirko svolge presso il sito di Via Chiusa n. 72/C – Bagnacavallo, attività di centro di raccolta/trattamento dei veicoli fuori uso ai sensi del DLgs n. 209/2003. Vengono effettuate operazioni di recupero e riciclaggio di materiali provenienti da veicoli a fine vita.

**Prescrizioni**

1. I rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi per cui è ammesso lo stoccaggio provvisorio (R13) e trattamento (R4) sono esclusivamente i seguenti:

Tipologia	Codici CER
Veicoli fuori uso	16 01 04*
Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	16 01 06

Il quantitativo massimo dei rifiuti destinati a trattamento è di **150 tonnellate** (con stoccaggio istantaneo pari a **140 tonnellate** di cui **120 tonnellate** di rifiuti pericolosi e **10 tonnellate** di rifiuti non pericolosi).

Dalle operazioni di trattamento (R4) si originano i rifiuti di seguito indicati che la Ditta detiene in stoccaggio (R13/D15) per avviare a recupero e/o smaltimento:

Tipologia	Codici CER
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	13 02 05*
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	13 02 08*
Pneumatici fuori uso	16 01 03
Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	16 01 06
Filtri dell'olio	16 01 07*
Componenti esplosivi (ad esempio airbag)	16 01 10*
Pastiglie per freni contenenti amianto	16 01 11*
Pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	16 01 12
Liquidi per freni	16 01 13*
Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	16 01 14*
Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alle voce 16 01 14	16 01 15
Serbatoi per gas liquido	16 01 16
Metalli ferrosi	16 01 17
Metalli non ferrosi	16 01 18
Plastica	16 01 19
Vetro	16 01 20
Componenti non specificate altrimenti	16 01 22
Rifiuti non specificati altrimenti	16 01 99
Batterie al piombo	16 06 01*
Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	16 08 01
Rame, bronzo, ottone	17 04 01
Alluminio	17 04 02
Piombo	17 04 03
Ferro e acciaio	17 04 05
Metalli misti	17 04 07

La capacità istantanea di stoccaggio è fissata in 132 tonnellate di cui 5,85 tonnellate di rifiuti pericolosi e 126,15 tonnellate di rifiuti non pericolosi.

2. I rifiuti conferiti sono detenuti in stoccaggio e sottoposti a operazioni di demolizione e trattamento consistenti nello smontaggio e/o bonifica e messa in sicurezza e successiva selezione e cernita manuale per la separazione di frazioni da avviare a recupero.
3. Il deposito degli autoveicoli prima e dopo la loro messa in sicurezza deve avvenire in zone separate e pavimentate.

4. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi. Pertanto le aree interessate dallo stoccaggio e movimentazione dei rifiuti che possono rilasciare sostanze inquinanti devono essere impermeabilizzate e dotate di sistema di raccolta e trattamento di disoleatura dei reflui. Le acque reflue devono essere raccolte e scaricate nel rispetto delle normative vigenti.
5. Le operazioni di bonifica e demolizione dei veicoli fuori uso devono essere svolte su platee impermeabilizzate e coperte, dotate di sistemi di raccolta dei reflui e al coperto e nel pieno rispetto di quanto previsto ai punti 5 e 6 dell'allegato I al DLgs 209/2003).
6. La miscelazione di diverse categorie di rifiuti di cui all'Allegato G alla Parte IV del DLgs. n. 152/2006 e s.m.i. ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi è vietata. In ogni caso deve essere evitata la miscelazione fra rifiuti incompatibili.
7. I rifiuti devono essere conferiti presso impianti autorizzati, ai sensi della normativa vigente in relazione alla natura, alla provenienza e alla qualità dei rifiuti stessi.
8. I materiali accatastati non dovranno superare l'altezza di 4 metri e comunque non dovranno essere visibili dalle strade pubbliche. I materiali dovranno essere accatastati in modo tale da impedire eventuali scivolamenti o cadute.
9. L'attività dovrà essere svolta in conformità ai quantitativi e alle prescrizioni contenute nel certificato prevenzione incendi qualora necessario e nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
10. L'attività dovrà essere svolta negli orari previsti dal Regolamento di Polizia Municipale.
11. Lo stoccaggio degli accumulatori al piombo (Cer 16 06 01\*) e degli oli (Cer 13 02 05\*, 13 02 08\*) dovrà avvenire in idonei contenitori chiusi e stagni dotati di sistema di raccolta dei liquidi. I rifiuti pericolosi sono in ogni caso stoccati al coperto e su superfici pavimentate.
12. La Ditta è tenuta al rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti nonché al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) di cui al DLgs. n. 152/2006 e s.m.i., ovvero degli analoghi adempimenti istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). La Ditta dovrà altresì accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti siano provvisti delle regolari autorizzazioni e dovrà conservare copia dei formulari di identificazione dei rifiuti presso l'impianto.

**CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE  
E METEORICHE DI DILAVAMENTO IN ACQUE SUPERFICIALI**

**CONDIZIONI:**

La Ditta svolge attività di autodemolizione e commercio materiale da recupero e da demolizione e le acque reflue hanno scarico indiretto sullo scolo consorziale "Paradosso".

La planimetria della rete fognaria costituisce parte integrante della presente AUA e viene allegata.

**PRESCRIZIONI:**

1. Gli impianti di trattamento delle acque reflue, quali pozzetti degrassatori fosse Imhoff, percolato aerobico e fossa settica, al fine di assicurare un buon funzionamento dovranno essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia deve essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza.
2. Il pozzetto di prelievo delle acque reflue, deve essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite opportuni interventi di manutenzione.
3. Lo scarico non deve alterare per nessuna ragione la qualità delle acque irrigue immesse nella rete dei canali consorziali.
4. Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a favorire il regolare deflusso dei reflui al fine di evitare ristagni maleodoranti e/o la proliferazione di insetti.
5. E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nelle acque superficiali di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**